

CONCORDATO

Patto fiscale, verifiche last minute

Cerofolini, Pegorin e Ranocchi — a pag. 9

Patto fiscale 2024-25: verifiche last minute per evitare l'uscita

Gli adempimenti. I soggetti Isa e i forfettari che hanno già aderito devono monitorare di non essere incappati in una causa di cessazione o decadenza



Tra le situazioni da riscontrare i cambi di compagine sociale che non aumentano il numero originario

Pagina a cura di
Mario Cerofolini
Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi

Ultimi controlli prima dell'invio telematico per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2024-25. L'avvicinarsi del termine per l'invio della dichiarazione dei redditi – 31 ottobre – richiede un check ad ampio raggio per verificare che gli aderenti alla prima tornata del "patto fiscale" non siano, per l'annualità in scadenza (2024), intercorsi in una causa di esclusione e/o di decadenza.

Ricordiamo innanzitutto il principio generale:

- se si verifica una causa di cessazione dal concordato, quest'ultimo termina di avere efficacia dal periodo d'imposta in cui si verifica la causa di cessazione stessa;
- nel caso, invece, in cui si verifici una causa di decadenza, il concordato termina di produrre effetto per entrambi i periodi d'imposta.

Per i contribuenti che nel frattempo hanno aderito al ravvedimento speciale, la sanatoria resterebbe valida solo in caso di cessazione del concordato e a condizione che la causa di cessazione si verifichi nel secondo periodo d'imposta in cui è valida l'adesione, mentre verrebbe meno qualora si verificasse una causa di decadenza dal concordato.

Ecco perché è importante riepilogare le situazioni che potrebbero determinare una fuoriuscita dal perimetro del concordato (si veda la scheda).

Tra le casistiche più frequenti c'è la modifica dell'attività prevalente 2024 rispetto al 2023, con contestuale cambio dell'Isa di riferimento. Una modifica del codice attività dovuta all'introduzione dei nuovi codici Ateco – anche con cambio di Isa – non è necessariamente rilevante ai fini della cessazione del concordato se l'attività prevalente nei fatti non è cambiata (Faq delle Entrate del 28 maggio 2025).

In caso di operazione straordinaria perfezionata nel periodo d'imposta 2024, si verifica la cessazione del concordato. Se però l'operazione interessa il 2025, per il 2024 si applicherà il concordato che, viceversa, decadrà nel solo anno d'imposta 2025. L'agenzia delle Entrate ricomprende fra le cause di cessazione dal concordato anche la cessione di ramo d'azienda (circolare 18/E/2024, paragrafo 6.6 – Telefisco 5 febbraio 2025). In caso di conferimento rilevano solo le operazioni riguardanti un'azienda o un ramo di essa. In ipotesi di conferimento in denaro e/o partecipazioni il concordato non decade (articolo 10 del Dlgs 81/2025).

La modifica della compagine sociale ha rilievo solo in caso di società di persone o associazione professionale con aumento del numero dei componenti. Nessun divieto, invece, in caso di successione della quota anche qualora dovesse aumentare il numero dei soci. Non rileva nemmeno una diversa ripartizione delle quote di partecipazione fra gli esistenti, né la cessione di quota (a patto che essa sia rivolta a un solo soggetto e non aumenti il numero dei componenti), né il recesso con eventuale subingresso di un altro nuovo socio. Per la società il concordato continua, applicandosi pure al subentrato.

Non rileva come causa di cessazio-

ne la circostanza che il contribuente nel corso del 2024 (o del 2025) non sia soggetto agli Isa. Pertanto, se il contribuente soggetto a Isa (nel 2023) dichiara nel 2024 ricavi o compensi superiori al limite stabilito dal decreto di approvazione/revisione dell'Isa, ma comunque non superiori al limite medesimo incrementato del 50%, si determinerà la fuoriuscita dal regime Isa, ma non dal concordato.

Nel 2024 il concordato si applica (in via sperimentale e limitatamente a questa sola annualità) anche ai forfettari che hanno optato entro lo scorso 31 ottobre. È causa di decadenza, nel corso del 2024, il superamento oltre soglia di 150 mila euro di ricavi/compensi, così come l'eventuale modifica del codice attività che comporta un diverso coefficiente di redditività.

La casistica per Stp e studi professionali, che richiede l'adesione sia dell'ente associativo sia di tutti i professionisti partecipanti, si applica solo dal concordato 2025-26.

L'articolo 19 del decreto sul concordato prevede che, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto ministeriale, che determinino minori redditi o minori valori della produzione netta eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta in cui tale differenza si rea-



lizza. Il Dm Economia 14 giugno 2024 ha così individuato le varie fattispecie. Si va dalle calamità ad altri eventi di natura straordinaria, quali danni ai locali con annessa accertata inagibilità dei locali, per passare ai danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, per finire con l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività e la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività. Ai fini della verifica dello scostamento del 30% vale anche la liquidazione societaria (in ogni declinazione), la cessione in affitto dell'unica azienda, la sospensione in Camera di commercio e quella professionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I principali casi di legge

DS6901

DS6901

CAUSE DI CESSAZIONE

- Modifica dell'attività nel corso del biennio che comporta applicazione di **Isa diverso**
- Forfettario che varia gruppo settore con **diverso coefficiente** di redditività
- **Cessazione** dell'attività
- Passaggio al regime **forfettario** durante il biennio di concordato
- Nel biennio il contribuente è interessato **fusione, scissione, conferimento** e cessione di azienda e ramo di azienda
- Nel biennio la società di persone o l'associazione professionale è interessata da modifiche della **compagine sociale** che non aumentino il numero originario
- Superamento nel biennio della soglia di **7.746.853 € di ricavi** da parte del soggetto **Isa**
- Superamento di **150.000 €** di ricavi da parte del **forfettario**
- **Circostanze eccezionali** determinanti la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato

CAUSE DI DECADENZA

- Nell'anno del concordato o in quello precedente accertamento di **reddito superiore al 30%** dei ricavi dichiarati
- Dichiarazione **integrativa** con dati e le informazioni che determinano redditi diversi rispetto a quelli posti a base del concordato **superiore al 30%** del reddito
- **Dati in dichiarazione** (periodo d'imposta 2023) diversi da quelli comunicati per il concordato in misura **superiore al 30%** del reddito o del valore della produzione netta originariamente comunicati
- **Debiti scaduti** per tributi amministrati dalle Entrate o debiti contributivi (più interessi e sanzioni) maggiori o uguali di **5.000 €**
- **Mancato versamento** delle imposte da concordato (oltre i **60 giorni** dal ricevimento della comunicazione ex articolo 36-bis)
- **Altre violazioni** non lievi citate dall'articolo 22, comma 2, del Dlgs 13/2024
- Presenza di **cause di esclusione** di cui all'articolo 11 del Dlgs 13/2024 (articolo 22, comma 1, lettera d)



Le date chiave per le nuove adesioni

Il 30 settembre è il termine ultimo per aderire al Cpb 2025-26. Entro la stessa data si può revocare il Cpb 2025-26 cui si è aderito tramite invio autonomo del frontespizio del modello Redditi. Entro il 31 ottobre va

presentato il modello Redditi, mentre entro il 1° dicembre va versato il secondo acconto 2025 delle imposte (versamento con maggiorazione in caso di adesione al Cpb 2025-26).